

Notifiche digitali ai contribuenti anche per gli atti non obbligatori

Riforma fiscale

Comunicazioni al domicilio digitale regolate dal decreto sull'accertamento

Nuovo invio se l'indirizzo è saturo: poi invio cartaceo o deposito su sito Infocamere

Laura Ambrosi

Al via le notifiche digitali generalizzate: con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di accertamento, gli atti giungeranno ai contribuenti via Pec agli indirizzi digitali. Il decreto delegato per la riforma delle procedure accertative ha introdotto il nuovo articolo 60-ter al Dpr 600/1973 che disciplinerà le comunicazioni al domicilio digitale.

Innanzitutto gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati direttamente dal competente ufficio tramite Pec agli indirizzi risultanti dagli indici Ipa per le pubbliche amministrazioni, Ini-Pec per imprese e professionisti, e per chi non è tenuto all'obbligatoria istituzione dell'indirizzo digitale dall'indice Inad ovvero al domicilio speciale se eletto. Nel caso in cui l'indirizzo risulti saturo, l'Ufficio effettuerà un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche tale secondo invio non andrà a buon fine, la notifica potrà avvenire:

a. per pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti non tenuti all'obbligo dell'indirizzo digitale e chi ha eletto domicilio speciale, l'Ufficio procederà con gli ordinari metodi "cartacei" previsti dal codice di procedura;

b. per le imprese e i professionisti tenuti all'obbligo di iscrizione dell'indirizzo digitale (Ini-Pec), la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre darà notizia al destinatario dell'avvenuta notifi-

cazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio.

Per il destinatario, invece, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio.

In caso di deposito, quando cioè la casella risulti saturo, la notifica si intende perfezionata per il destinatario nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Anche le cartelle di pagamento potranno essere notificate con le medesime modalità.

Tutte le novità riguarderanno le notifiche che gli Uffici effettueranno a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.

Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione potranno essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali secondo il nuovo articolo 60-ter del Dpr 600/1973. La novità va certamente salutata con favore attesi i frequenti disguidi legati alle notifiche cartacee delle comunicazioni e dei provvedimenti.

Va segnalato che sarà introdotta anche la possibilità di firma digitale dei verbali redatti in esito alle verifiche. In particolare, non appena verrà emanato uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sarà possibile la sottoscrizione da parte dei verificatori, dei processi verbali redatti nel corso e al termine del controllo fiscale. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso in cui il documento sia stato preventivamente sottoscritto in via analogica dal contribuente. In tal caso, i verbalizzanti attesteranno la conformità della copia informatica al documento analogico.



NON STAGIONALI E ASSISTENTI FAMILIARI

Decreto flussi, click day rinviati al 18, 21 e 25 marzo

Slittano al 18, 21 e 25 marzo i tre click day di febbraio per l'ingresso nel nostro Paese di 151mila lavoratori extracomunitari (come anticipato dal Sole 24 ore del Lunedì del 29 gennaio). Il rinvio è stato deciso ieri dal ministero dell'Interno che ha fissato le nuove date.

Si tratta della seconda tornata di click day prevista dal decreto flussi 2023-2025 che ha stabilito l'ammissione di 452mila cittadini extraeuropei nell'arco di tre anni. Le tre date di marzo (che hanno sostituito il 5, il 7 e il 12 febbraio) riguardano gli ingressi per il 2024 relativi ai lavoratori subordinati non stagionali, agli assistenti familiari e socio sanitari e ai lavoratori subordinati stagionali.

Molto probabilmente ci sarà una nuova valanga di richieste e i posti disponibili andranno esauriti in pochi minuti.

Ai click day di dicembre, a fronte

di 136mila posti disponibili, le richieste da parte di imprese e famiglie sono state oltre 609mila: le richieste di lavoratori subordinati sono state quasi cinque volte di più rispetto alle quote, per gli stagionali oltre il triplo. Nel comparto dell'assistenza familiare e socio sanitaria ci sono state 78.402 domande per 9.500 posti. Gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture devono rilasciare i nulla osta al lavoro entro 20 giorni per i lavoratori stagionali (ai quali va data priorità) ed entro 60 per gli altri. Per il 2023 sono stati già emessi 44.805 nulla osta per gli stagionali, pari al 54% delle 82.550 quote previste dal click day del 12 dicembre: la conclusione dell'esame richiederà un'altra quindicina di giorni.

—B.L.M.
—V.Me.